

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale denominata
"Unione degli Armigeri Italiani APS"

- UNARMI -

Capo I
(Principii generali)

Articolo 1
(Costituzione, denominazione e sede)

1. E' costituita l'Associazione denominata "Unione degli Armigeri Italiani APS" (di seguito anche "Unione degli Armigeri Italiani" o "UNARMI"), con sede legale in Roma, lungotevere Flaminio 22. L'Associazione è costituita quale Associazione di Promozione Sociale, conformemente al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.
2. L'Associazione non ha durata predeterminata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati secondo le modalità indicate all'articolo 8.

Articolo 2
(Scopi e finalità)

1. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, senza scopo di lucro e strutturata democraticamente secondo quanto previsto dal presente Statuto, dal Regolamento di cui all'articolo 9 e dalle norme vigenti in materia.
2. Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo:
 - a) di tutelare e garantire i diritti ed i legittimi interessi dei cittadini che nel pieno rispetto delle leggi in materia detengono, portano e usano armi;
 - b) di promuovere lo sviluppo di una legislazione in materia di armi, munizioni e materie esplodenti che sia ispirata a criteri di razionalità, buonsenso, semplicità ed efficienza della pubblica amministrazione, nonché di vigilare sulla corretta ed omogenea applicazione della normativa vigente;
 - c) di promuovere e tutelare tutte le attività consentite o comunque non vietate dalla Legge in cui sono utilizzate le armi, in particolare quella sportiva, quella venatoria e quella collezionistica;
 - d) di promuovere l'attività sportiva con armi, in particolare tra i giovani ed i disabili, incentivando la conoscenza e l'avvicinamento alle diverse discipline di tiro;
 - e) di promuovere lo sviluppo della conoscenza in materia ologica e di tutte le materie ad essa connesse, sia dal punto di vista storico che tecnico e giuridico;
 - f) di promuovere la consapevolezza e la sicurezza nella manipolazione delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti;
 - g) di tutelare l'immagine e l'onorabilità di coloro che a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivazione detengono, portano e usano legalmente armi, munizioni e materie esplodenti.
3. L'Associazione ha per scopo inoltre l'approfondimento e la tutela di tutti gli argomenti, i diritti e gli interessi anche non esplicitamente connessi.

Articolo 3
(Attività principali)

1. Per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere in via principale:

- a) la rappresentanza in sede istituzionale ed amministrativa, nonché nei confronti delle formazioni politiche, degli associati, dei sostenitori e più in generale dei cittadini che detengono legalmente armi proprie, siano esse da sparo o bianche;
- b) la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, svolte sia in forma competitiva che non competitiva;
- c) la promozione della cultura della sicurezza e della legalità;
- d) l'organizzazione di conferenze, convegni, esposizioni ed altre attività culturali di interesse sociale con finalità culturali in tema oplofilo;
- e) la partecipazione, la promozione o l'organizzazione di fiere, esposizioni, mostre ed altre attività di carattere culturale ed aggregativo;
- f) la raccolta, la conservazione e, quando consentito o autorizzato, la riproduzione e diffusione, anche in forma di cessione a titolo gratuito o oneroso, di libri, cataloghi, stampe, registrazioni audiovisive e di qualsiasi materiale o pubblicazione che rivesta interesse per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale oplofilo;
- g) l'organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- h) la redazione e la pubblicazione di studi e statistiche di interesse oplogico, anche attraverso la raccolta e conservazione di dati e/o la consultazione di associati o di terzi consenzienti e nel rispetto della normativa vigente;
- i) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori;
- j) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati per finalità sportive e/o culturali relative al possesso ed all'uso delle armi, ovvero allo studio e/o alla conservazione delle stesse.

Articolo 4 (Attività diverse)

1. Anche al fine incrementare le risorse economiche necessarie al perseguimento degli scopi sociali ed al suo corretto funzionamento, l'Associazione può svolgere, secondariamente e nel rispetto della normativa vigente, attività differenti da quelle di cui all'articolo 3 quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
 - a) l'erogazione di servizi, di consulenza e di assistenza agli associati, ai sostenitori ed ai loro parenti;
 - b) l'organizzazione e/o la promozione di corsi e seminari;
 - c) la produzione e/o commercializzazione di beni materiali di modico valore;
 - d) l'intermediazione per l'offerta di servizi assicurativi e finanziari agli associati;
 - e) l'organizzazione di raccolte fondi, anche in forma di concorso a premi secondo la normativa vigente;
 - f) la promozione o la pubblicizzazione di soggetti terzi, ovvero di prodotti o servizi, tramite gli strumenti di comunicazione dell'Associazione, incluse le pubblicazioni periodiche e internet;
 - g) la somministrazione di alimenti e bevande nelle sedi dell'Associazione o in occasione di eventi particolari;
 - h) l'acquisto e la cessione di diritti di proprietà intellettuale, anche in forma non definitiva, nonché la riproduzione di materiale audiovisivo;
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte avvalendosi dell'attività degli amministratori, dei collaboratori e dei volontari in seno all'Associazione e, quando necessario, di collaboratori esterni nei limiti e secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 5 (Modifica dello Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato, salvo quanto previsto agli Articoli 6 e 7, dall'Assemblea degli associati.
2. Quando non siano d'iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo, le proposte di modifica dello

Statuto devono essere sottoscritte da almeno un decimo degli associati.

3. Le modifiche che comportino la variazione della tipologia di associazione ovvero della denominazione o degli scopi e delle finalità dell'Associazione sono approvate a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti all'Assemblea; ogni altra modifica è approvata a maggioranza semplice.

4. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere allegate alla convocazione dell'Assemblea, sempre fatta salva la possibilità di essere modificate, preventivamente alla loro approvazione, dall'Assemblea stessa.

Articolo 6

(Adeguamenti necessari ed urgenti dello Statuto)

1. Il Consiglio Direttivo può modificare il presente Statuto, limitatamente alle parti in cui sono regolati il funzionamento o la struttura dell'Associazione, nei casi in cui una normativa sopraggiunta lo imponga e sempre che gli adeguamenti richiesti non possano essere recepiti mediante la modifica esclusiva del Regolamento.

2. Le modifiche approvate sono comunicate agli associati con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea e devono essere da questa ratificate entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore.

Articolo 7

(Modifica della sede legale)

1. Il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. La delibera comporta la modifica del presente Statuto e tutti i conseguenti adempimenti a norma di legge.

2. La delibera di trasferimento deve essere comunicata agli associati con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Articolo 8

(Scioglimento dell'Associazione)

1. L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, approvata dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

2. Con le stesse modalità sono approvate la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 9

(Regolamento)

1. Il Consiglio Direttivo approva un Regolamento che disciplina nel dettaglio, in attuazione del presente Statuto, lo svolgimento delle attività sociali ed ogni ulteriore aspetto, anche organizzativo, non esplicitamente previsto.

2. Le modifiche al Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicate agli associati con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea degli associati. La comunicazione non è necessaria per la modifica degli allegati al Regolamento, a titolo esemplificativo e non limitativo: le modulistiche, i simboli, i marchi, i loghi et cetera.

3. Il Regolamento, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito Internet dell'Associazione.

Articolo 10
(Raccolta di fondi e destinazione del patrimonio)

1. Al fine del perseguimento degli scopi e delle attività sociali, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati, i sostenitori e il pubblico.
2. L'Associazione può altresì ricevere donazioni e altre liberalità da persone fisiche o giuridiche, le quali non possono in alcun modo ritenersi vincolanti nei confronti dell'operato e delle attività sociali. Analogamente l'Associazione può stipulare convenzioni con soggetti terzi, inclusi gli operatori commerciali, al fine di assicurare benefici agli associati o ai sostenitori, senza pregiudicare la possibilità di garantirsi agevolazioni o ricavi economici da destinarsi alle attività sociali.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività sociali ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità e degli scopi sociali. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori, collaboratori, associati, lavoratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Autorità competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni o Enti del Terzo Settore che perseguano finalità sociali analoghe a quelle di cui all'articolo 2. I liquidatori ed i soggetti beneficiari possono essere stabiliti ed indicati nella delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11
(Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, dagli eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività:

- a) dalle quote associative versate dagli associati;
 - b) da contributi pubblici e privati;
 - c) da donazioni e lasciti ereditari;
 - d) dalle attività di raccolta di fondi, nel rispetto del presente Statuto e delle leggi vigenti;
 - e) dalle rendite patrimoniali;
 - f) dalle attività diverse di cui all'articolo 4.
2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Le modalità di redazione e approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio sono stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento.

Articolo 12
(Libri sociali)

1. Oltre alle scritture contabili ed al registro inventario, presso la sede legale dell'Associazione sono custoditi:
 - a) i registri degli associati, dei volontari, delle sezioni locali e dei sostenitori;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico quando previsto dalla legge;
 - c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti;

2. I registri ed il libro di alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, i libri di cui alla lettera c) sono tenuti ciascuno a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento.

Articolo 13 (Bilancio preventivo)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo, sentito il Tesoriere e se ritenuto necessario anche il Collegio dei Revisori dei conti, redige ed approva il bilancio preventivo relativo alle attività previste durante l'anno successivo. Entro il 15 novembre il bilancio preventivo approvato è comunicato in forma sintetica agli associati con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

2. Nel bilancio preventivo, anche in base alle attività svoltesi durante l'anno in corso, deve essere presente una voce relativa alle spese imprevedute che non può essere inferiore al 5% o superiore al 15%.

3. I singoli capitoli o sottocapitoli di spesa del bilancio preventivo possono essere contestati mediante impugnazione motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati, presentata per iscritto al Collegio dei Revisori dei conti per tramite di un loro rappresentante esclusivamente a tal fine nominato, non oltre i 20 giorni successivi dall'avvenuta comunicazione del bilancio agli associati. Il Collegio, esaminate le ragioni della contestazione ed uditi il Consiglio Direttivo ed il rappresentante, ha facoltà di deliberare la soppressione o la modifica dei capitoli o sottocapitoli contestati. Salvo che il Collegio deliberi il rigetto totale della contestazione, la delibera deve essere comunicata in forma sintetica agli associati con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Articolo 14 (Bilancio di esercizio)

1. Il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Quando la legge lo consente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Entro il 15 marzo di ogni anno il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo il bilancio relativo all'esercizio precedente. Il bilancio deve essere presentato anche al Collegio dei Revisori dei conti, qualora la legge ne imponga la costituzione in rapporto alle entrate riportate. Il Consiglio Direttivo e, se previsto, il Collegio dei Revisori dei conti preapprovano il bilancio entro il 31 marzo.

4. Entro 10 giorni dalla preapprovazione il bilancio è pubblicato in forma sintetica sul sito internet dell'Associazione e comunicato agli associati con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

5. Gli associati che lo richiedano, secondo le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento, hanno diritto di prendere visione del bilancio integrale, depositato presso la sede legale dell'Associazione.

6. Entro il 15 giugno, ma comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione e dalla comunicazione agli associati, il bilancio di esercizio deve essere approvato definitivamente dall'Assemblea degli associati.

7. Gli associati durante l'Assemblea hanno diritto di contestare il bilancio, totalmente o parzialmente, previa anticipazione per iscritto al Consiglio Direttivo delle contestazioni dettagliate non meno di 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Articolo 15
(Compensi e indennità)

1. Lo svolgimento di incarichi e l'erogazione di prestazioni da parte degli associati o dei sostenitori, incluse quelle di carattere professionale, sono sempre da intendersi a titolo assolutamente gratuito e liberi da qualsiasi onere per l'Associazione, incluso il rimborso di eventuali spese sostenute, salvo che nella delibera o nella comunicazione di conferimento dell'incarico non sia specificato diversamente e sempre limitatamente agli importi ed alle condizioni ivi specificate, che si intendono accettati assieme all'incarico, previo accertamento delle disponibilità di cassa e sentito, se ritenuto opportuno, il parere del Collegio dei Revisori dei conti. Fatto salvo quanto consentito al Presidente, a norma del comma 2 dell'articolo 38, in ogni caso nessuna obbligazione può essere validamente contratta in nome o per conto dell'Associazione senza la preventiva espressa autorizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente, il Tesoriere, il Responsabile del trattamento dei dati e gli altri amministratori o collaboratori cui sia richiesto un impegno costante per lo svolgimento delle loro attività e dei loro incarichi hanno diritto ad una indennità annuale o comunque periodica, stabilita in base all'impegno ed alle responsabilità previste e tenuto conto delle specifiche competenze. Gli importi delle indennità sono stabiliti anno per anno, previo parere del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti, e specificati nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo, e comunicato agli associati.
3. Per lo svolgimento delle attività sociali e per l'amministrazione ordinaria l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, assunti a tempo pieno o a tempo parziale, ovvero chiamati occasionalmente.
4. E' vietata in ogni caso la redistribuzione, anche indiretta, tra gli associati o tra gli amministratori di eventuali utili o avanzi di gestione, i quali dovranno essere accantonati per lo svolgimento delle attività sociali dell'anno successivo. Si considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione ad amministratori ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi o indennità individuali non proporzionati all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nonché la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi disciplinati dalla legge.
5. Le modalità di computazione e di erogazione dei compensi e delle indennità periodiche sono stabilite nel Regolamento.

Articolo 16
(Rimborso di spese documentate)

1. Gli amministratori, i collaboratori ed i volontari hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività che gli sono state richieste per il perseguimento degli scopi sociali a condizione che le stesse siano state previste ed autorizzate nella delibera o nella comunicazione di conferimento dell'incarico a norma dell'articolo precedente.
2. Quando la previsione delle spese, anche in forma approssimativa o di stima, non è stata determinata ed approvata nella delibera o nella comunicazione di conferimento dell'incarico, questa deve essere anticipata dall'incaricato al Presidente o al Consiglio Direttivo prima che le attività abbiano luogo e devono essere da questi preventivamente autorizzate.
3. Per ogni attività svolta, ovvero periodicamente, l'interessato deve presentare al Tesoriere la richiesta di rimborso allegando copia del conferimento dell'incarico con l'autorizzazione delle spese preventivate, la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute ed i rispettivi giustificativi in originale. Il Tesoriere, verificata la corrispondenza delle spese sostenute con quanto autorizzato, eroga il rimborso con modalità pienamente tracciabili.
4. Le richieste di rimborso, complete degli allegati, sono archiviate e custodite presso la sede legale a cura del Tesoriere. Di ogni singola richiesta deve essere rilasciata ricevuta dettagliata all'interessato con copia, autenticata dal Tesoriere, dei singoli giustificativi.
5. Salvo quanto previsto all'articolo 18 ed in casi molto particolari specificamente deliberati dal Consiglio

Direttivo, in nessun caso può essere richiesto o erogato alcun rimborso per spese sostenute di cui l'interessato non produca in originale il giustificativo. Ai fini del presente Statuto si intendono come giustificativi le ricevute fiscali, gli scontrini fiscali e le fatture regolarmente emesse e quietanzate.

6. Per l'erogazione di spese sostenute e richieste al Tesoriere ma che non siano state preventivamente autorizzate è richiesta l'autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo, sentito, se ritenuto opportuno, il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

7. Non è mai consentito il rimborso di spese documentate per le quali sia stato richiesto o erogato rimborso forfetario. Nella medesima richiesta di rimborso di spese documentate possono essere richiesti anche rimborsi forfetari, purché siano chiaramente distinguibili le due tipologie.

8. Nel Regolamento sono stabiliti gli importi massimi previsti per le spese di viaggio, alloggio e vitto, nonché le modalità di determinazione dei tragitti e di richiesta ed erogazione dei rimborsi. Per le spese di viaggio sostenute con mezzi di locomozione personali possono essere corrisposti importi determinati mediante le tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, alle condizioni stabilite nel Regolamento.

Articolo 17

(Anticipazione per spese rimborsabili)

1. Nella delibera di conferimento di un incarico per lo svolgimento del quale siano autorizzate spese rimborsabili a norma dell'articolo precedente, il Consiglio Direttivo può contestualmente stabilire l'erogazione all'incaricato di una somma a titolo di anticipazione sulle spese da sostenersi. Il Tesoriere, provvede all'erogazione con le stesse modalità previste per il rimborso delle spese documentate, previa accettazione dell'incarico ed obbligazione dell'incaricato alla puntuale rendicontazione dell'impiego della somma ed alla restituzione di quanto non effettivamente impiegato o di cui non fornisca puntuale documentazione dell'impiego mediante giustificativi.

2. Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute fossero superiori all'importo anticipato l'incaricato può richiedere il rimborso della differenza ai sensi dell'articolo precedente, a condizione che tale eccesso di spesa sia stato preventivamente previsto ed autorizzato, ovvero ratificato, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18

(Rimborso forfetario di spese e indennità di trasferta)

1. Gli amministratori ed i collaboratori hanno diritto ad un rimborso forfetario per le spese necessarie allo svolgimento delle attività loro richieste e non puntualmente documentate, nonché ad una indennità di trasferta per le attività svolte al di fuori del comune di residenza. Il diritto al rimborso forfetario di spese deve essere previsto nel preventivo conferimento dell'incarico, che deve sempre essere comunicato per iscritto dal Presidente o risultare da delibera, da parte del Consiglio Direttivo .

2. Per ogni attività svolta, ovvero periodicamente, l'interessato deve presentare al Tesoriere la richiesta di rimborso delle spese forfetarie e delle indennità di trasferta allegando copia del conferimento dell'incarico e la rendicontazione sommaria. Il Tesoriere, verificata la corrispondenza con quanto autorizzato, eroga il rimborso con modalità pienamente tracciabili.

3. Le richieste di rimborso, complete degli allegati, sono archiviate e custodite a cura del Tesoriere. Quando la richiesta di rimborso non è stata presentata con modalità telematiche, di ogni singola richiesta deve essere rilasciata ricevuta all'interessato .

4. Per l'erogazione dei rimborsi forfetari richiesti al Tesoriere per attività non preventivamente autorizzate è richiesta l'autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo, sentito, se ritenuto opportuno, il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

5. Ai volontari non possono essere erogati rimborsi forfetari né indennità di trasferta, fatto salvo un rimborso per spese non documentate, ma comunque descritte nella richiesta di rimborso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

6. Non è mai consentito il rimborso forfetario per spese documentate per le quali sia stato richiesto, anche contestualmente, o erogato rimborso.

7. Nel Regolamento sono stabiliti gli importi per le indennità di trasferta per la giornata intera e per la mezza giornata, le entità dei rimborsi forfetari per vitto e alloggio e le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi. Ai fini del presente articolo si intende per trasferta l'attività svolta al di fuori del comune di residenza, ovvero, per i residenti in Roma, al di fuori del Grande Raccordo Anulare.

Articolo 19 (Alienazione di beni)

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'alienazione di beni mobili iscritti nell'inventario che, per obsolescenza o per altri fondati motivi, non siano più ritenuti idonei o utili allo svolgimento delle attività sociali.
2. L'elenco dei beni di cui viene disposta l'alienazione è trasmesso al Tesoriere o ad un altro incaricato per la stima dei valori residui ed è quindi pubblicato sul sito internet dell'associazione. Salvo che vi siano rilevanti motivi di urgenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione gli associati interessati possono comunicare all'incaricato la disponibilità ad acquistare uno o più beni iscritti nella lista. Qualora gli associati interessati volessero offrire un prezzo più basso rispetto al valore indicato nella lista pubblicata, la proposta deve essere trasmessa dall'incaricato al Consiglio Direttivo per l'accettazione. Negli altri casi l'incaricato procede alla cessione dei beni richiesti, curandone la spedizione ovvero accordandosi per il ritiro nel luogo ove i beni si trovano. Nel caso in cui più associati comunichino la disponibilità ad acquistare il medesimo bene, ovvero abbiano inviato una proposta per un prezzo più basso, il bene sarà ceduto all'associato che si sia offerto di acquistare in un'unica soluzione il maggior numero di beni, computati in base al valore complessivo, ovvero, in subordine, che abbia offerto il prezzo più alto o che per primo abbia corrisposto l'importo richiesto.
3. Decorsi 15 giorni il Tesoriere pone all'asta i beni per cui non sia stata richiesta la cessione o avanzata proposta da parte degli associati.
4. Il cessionario dei beni oggetto di alienazione deve sottoscrivere una dichiarazione in cui ne verifica ed accetta lo stato in cui si trovano rinunciando ad ogni successiva pretesa o recesso, fatto salvo quanto stabilito dalla legge in caso di eventuali vizi occulti.
5. L'incaricato rende conto al Consiglio Direttivo degli esiti della procedura, specificando in particolare di quali beni non sia stato possibile procedere all'alienazione, quale sia stato il prezzo a cui ogni singolo bene o gruppo di beni sono stati ceduti e quali sono state le spese sostenute ai fini della procedura. I beni alienati vengono quindi cancellati dall'inventario e trascritti in uno specifico elenco allegato all'inventario, con annotazione del prezzo di cessione di ciascuno e delle generalità dell'acquirente.
6. All'incaricato spetta una provvigione per la cura della procedura, che deve essere stabilita nella delibera di alienazione in base alla quantità ed alla tipologia di beni e che, salvo casi particolari, non può essere superiore al 5% dell'importo complessivo effettivamente ricavato al netto di tutte le spese.
7. Nel Regolamento sono specificate le tipologie di beni di cui non può essere disposta l'alienazione ma di cui deve essere curata la distruzione al termine del loro utilizzo.

Articolo 20 (Pubblicità e trasparenza)

1. Sul sito internet dell'Associazione sono pubblicati:
 - a) il presente Statuto ed il Regolamento di cui all'articolo 9, comprensivo degli allegati;
 - b) l'organigramma completo dell'Associazione, ovvero le generalità dei membri degli Organi collegiali con indicazione dell'incarico ricoperto nonché l'elenco degli uffici, dei gruppi di lavoro, dei raggruppamenti interni e delle sezioni locali con l'indicazione dei relativi responsabili e l'elenco dei collaboratori delegati;
 - c) la relazione annuale del Responsabile del trattamento dei dati, se necessario o opportuno per sunto o per estratto;
 - d) i bilanci preventivi ed i bilanci d'esercizio di ogni anno;

- e) l'elenco degli associati e dei sostenitori diversi dalle persone fisiche;
 - f) gli importi delle quote associative annuali e tutte le eventuali esenzioni o riduzioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - g) le deliberazioni, se necessario per sunto o per estratto, degli Organi collegiali;
 - h) i comunicati ufficiali del Presidente e del Consiglio Direttivo;
2. Sono altresì pubblicati tutti i documenti e le informazioni di cui sia disposta la pubblicazione dalla legge ovvero dal presente Statuto o dal Regolamento.

Articolo 21 (Loghi, simboli e stemmi)

1. I loghi, i simboli e gli stemmi dell'Unione degli Armigeri Italiani, adottati con delibera del Consiglio Direttivo, sono allegati in formato grafico al Regolamento e registrati ai sensi dell'articolo 62.
2. Nei documenti sociali e nei materiali informativi, pubblicitari e di propaganda la denominazione completa o il relativo acronimo dell'Associazione possono essere sostituiti dai loghi, dai simboli e dagli stemmi, fatti salvi gli obblighi di legge.
3. L'utilizzo dei loghi, dei simboli e degli stemmi di proprietà dell'Associazione è consentito solo su espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo e sempre a condizione che l'uso non pregiudichi l'immagine o l'onorabilità dell'Associazione.

Capo II (Associati e sostenitori)

Articolo 22 (Associati)

1. Possono aderire come associati dell'Unione degli Armigeri Italiani, secondo criteri non discriminatori e coerenti con gli scopi e le finalità di promozione sociale, culturale e sportiva dell'Associazione, tutte le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che ne facciano domanda per iscritto e che dichiarino di conoscere, condividere ed impegnarsi ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento e sempre che non risultino incompatibili secondo quanto all'articolo 28.
2. L'adesione come associato è incondizionata, intrasmissibile e senza termine, fatta salva la possibilità di recedere secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
3. Alla domanda presentata da persona fisica deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Qualora l'aspirante associato non sia titolare di licenza di porto d'armi, o comunque non ne alleggi copia alla domanda, deve dichiarare sotto la sua responsabilità di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 43 T.U.L.P.S. ovvero di essere stato riabilitato.
4. Nella domanda di adesione l'aspirante associato deve indicare le sue generalità, il suo indirizzo di residenza o di domicilio, gli estremi del documento di identità allegato, nonché i suoi recapiti ed in particolare un indirizzo postale, un numero di telefono cellulare e, possibilmente, un indirizzo di posta elettronica ordinaria (e-mail) ed uno di posta elettronica certificata (PEC) e deve dichiarare di aver letto, compreso ed accettato pienamente il presente Statuto ed il Regolamento e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità. Deve inoltre essere autorizzato esplicitamente il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa vigente. Alla domanda può essere allegato, per fini statistici ed organizzativi interni all'Associazione, un questionario la cui compilazione è facoltativa. I moduli per la presentazione della domanda, predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Responsabile del trattamento dei dati, sono allegati al Regolamento.
5. La domanda di adesione degli ETS e delle ASD deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona delegata dall'organo di amministrazione e deve contenere l'indicazione del numero di iscritti all'ETS/ASD al fine di individuare il numero di voti espressi in Assemblea e l'entità della quota associativa

annuale. Il Consiglio Direttivo esperisce le incombenze necessarie a verificare la sostanziale compatibilità dei fini associativi e può a tal fine richiedere copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento, nonché dell'organigramma dettagliato, dell'associazione richiedente.

6. La domanda presentata dall'aspirante associato che non abbia compiuto gli anni 18 deve essere sottoscritta per accettazione da almeno un genitore o da chi eserciti la potestà genitoriale, del cui documento di identità deve essere allegata copia in aggiunta a quello dell'aspirante. Non può essere accettata la domanda sottoscritta dal genitore per conto del figlio o da chi non abbia compiuto gli anni 14 al momento della presentazione della stessa.

7. La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l'accoglimento o il respingimento. Avverso la decisione di rigetto del Consiglio Direttivo, che deve essere sempre motivata, l'aspirante associato può presentare opposizione presso il Collegio dei Proviviri.

8. Il Consiglio Direttivo può delegare la facoltà di accogliere le domande di adesione presentate dalle persone fisiche, mantenendo in ogni caso la facoltà di decidere il rigetto di quelle che il delegato non abbia voluto accettare ovvero di annullare l'accoglimento della domanda presentata da persona risultata, in seguito all'accettazione del delegato, incompatibile a norma dell'articolo 28. Le domande che il delegato non abbia voluto o potuto accogliere sono trasmesse al Consiglio Direttivo per l'esame di rito con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno impedito l'accoglimento. L'accoglimento, da parte dei delegati, delle domande di adesione deve comunque essere ratificato dal Consiglio Direttivo entro 180 giorni dalla trasmissione allo stesso.

9. Gli associati possono recedere mediante comunicazione sottoscritta e inviata alla sede legale dell'Associazione; il recesso si intende effettivo dal giorno dell'avvenuto recapito della comunicazione.

10. Nel Regolamento sono individuate le modalità di presentazione e trasmissione delle domande di ammissione, le modalità e le condizioni per il conferimento della delega all'accoglimento delle domande e le modalità e le tempistiche per la comunicazione di accoglimento o di rigetto e per la presentazione dell'eventuale opposizione al rigetto.

Articolo 23

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati all'Unione degli Armigeri Italiani hanno il diritto di:

a) eleggere gli Organi collegiali e candidarsi per essere eletti negli stessi, alle condizioni stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento;

b) essere informati sulle attività dell'Associazione e su qualsiasi modifica al presente Statuto o al Regolamento;

c) promuovere in seno all'Associazione iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi e delle finalità sociali, conformemente a quanto previsto agli Articoli 3 e 4 e secondo le condizioni e le procedure stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento;

d) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee degli associati e prendere visione dei verbali delle adunanze degli Organi, dei libri sociali, dei rendiconti e dei bilanci nonché dei documenti relativi alle attività sociali, fatto salvo quanto disposto all'articolo 61;

e) partecipare ed esprimere il proprio voto in Assemblea, alle condizioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Altresì gli associati hanno il dovere di:

a) conoscere e rispettare il presente Statuto ed il Regolamento;

b) mantenere una condotta morale irreprensibile, a tutela dell'immagine dell'Associazione e dei cittadini che detengono legalmente armi;

c) contribuire alle attività dell'Associazione mediante il versamento della quota annuale, fatto salvo quanto specificamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, ovvero in alternativa prestare la propria opera in favore dell'Associazione come volontari o collaboratori.

Articolo 24
(Raggruppamenti di associati)

1. Gli associati possono aderire ad uno o più raggruppamenti interni all'Associazione, finalizzati all'approfondimento di specifiche tematiche o alla rappresentanza all'interno dell'Associazione di particolari categorie di associati.
2. Ogni raggruppamento elegge democraticamente tra i propri componenti un rappresentante, il quale dura in carica un anno e rappresenta il raggruppamento esclusivamente nei rapporti con il Consiglio Direttivo, vigilando inoltre sul rispetto degli obblighi associativi da parte degli associati aderenti.
3. L'elenco dei raggruppamenti è stabilito dal Consiglio Direttivo e allegato al Regolamento, assieme ai requisiti per aderirvi, ed è pubblicato sul sito internet dell'Associazione con specificazione dei nominativi e dei contatti dei rappresentanti.
4. Le attività dei raggruppamenti sono disciplinate dal Regolamento, devono essere sempre coerenti agli scopi ed alle finalità dell'Associazione e devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo e da questo autorizzate. Si intendono in ogni caso autorizzate le attività per cui, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio Direttivo non delibera e comunica al rappresentante del raggruppamento il divieto di procedere. Di ogni attività autorizzata e svolta deve essere inviata una relazione dettagliata al Consiglio Direttivo entro il termine di 15 giorni dallo svolgimento della stessa.
5. Tutte le attività organizzate dal raggruppamento sono finanziate volontariamente dagli associati che vi hanno aderito e non può in alcun caso essere richiesto un contributo obbligatorio agli stessi. Può tuttavia essere richiesto un contributo economico dall'Associazione contestualmente o successivamente alla richiesta di autorizzazione del Consiglio Direttivo, il quale decide per l'accoglimento o il respingimento della richiesta di contributo nella delibera di autorizzazione. L'eventuale contributo economico dell'Associazione viene erogato dal Tesoriere al rappresentante del raggruppamento e non può mai intendersi tacitamente accordato. L'utilizzo effettivo dei contributi provenienti dall'Associazione deve essere dettagliatamente rendicontato nella relazione dell'attività, allegando i giustificativi di tutte le spese sostenute, ed eventuali rimanenze devono essere restituite senza indugio al Tesoriere.
6. I rappresentanti dei raggruppamenti non hanno alcuna rappresentatività nei confronti di terzi, salvo che siano stati delegati con specifica delibera del Consiglio Direttivo; le assemblee dei raggruppamenti interni non costituiscono assemblee separate ai sensi di legge.

Articolo 25
(Membri onorari)

1. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, ha facoltà di nominare membri onorari dell'Associazione coloro che si siano particolarmente distinti nell'impegno in difesa dei principii che ne ispirano scopi e finalità.
2. La nomina deve essere comunicata all'interessato, il quale deve perfezionarla formalmente mediante accettazione per iscritto. L'accettazione della nomina non è richiesta per coloro che siano già associati o sostenitori dell'Associazione, fatto sempre salvo l'obbligo di comunicazione della delibera.
3. La qualità di membro onorario può essere revocata, con delibera del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, qualora il membro venga a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con la qualità di associato ovvero siano significativamente venute meno le motivazioni che ne hanno determinato la nomina.
4. I membri onorari sono esentati dall'obbligo del versamento della quota associativa annuale, hanno comunque diritto di voto e di parola in Assemblea anche se non sono associati e possono candidarsi come membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 26
(Sostenitori)

1. Sono sostenitori dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che conferiscano agli amministratori dell'Associazione, con le modalità stabilite nel Regolamento, la delega ad essere rappresentate in sede istituzionale, amministrativa e avanti alle formazioni politiche senza pur tuttavia aderire come associati.
2. I sostenitori sono elencati in un registro separato da quello degli associati, a sua volta suddiviso tra persone fisiche e persone giuridiche, e non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, sempre fatta salva la possibilità di contribuire al perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione mediante erogazione di liberalità anche di tipo economico.
3. L'adesione come sostenitore dell'Associazione non è sottoposta ad accettazione del conferimento della delega e si intende effettiva dal momento dell'avvenuta comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, anche senza preventiva iscrizione all'Ordine del giorno quando ritenuto necessario, può tuttavia deliberare la remissione della delega e la cancellazione dal registro dei sostenitori qualora venga accertata la sussistenza delle condizioni di incompatibilità stabilite per gli associati o per qualsiasi altro valido motivo. La delibera di remissione della delega e la conseguente annotazione sul registro è inappellabile e deve essere comunicata all'interessato con le modalità previste dal Regolamento.
4. La qualità di associato e di sostenitore sono incompatibili. L'accettazione della domanda di adesione in qualità di associato presentata da colui che già sia sostenitore ne determina la cancellazione dal registro dei sostenitori e la decadenza della delega di rappresentanza.

Articolo 27
(Quota associativa)

1. Gli associati contribuiscono allo svolgimento delle attività ed al perseguimento degli scopi e delle finalità sociali mediante il versamento di una quota associativa, la quale è annuale e non è ripetibile né trasferibile; l'annualità decorre dalla data di accettazione della domanda di ammissione. L'eventuale anticipazione della quota al momento della presentazione della domanda non costituisce diritto all'accettazione di quest'ultima.
2. Nel caso in cui la domanda venga rigettata dal Consiglio Direttivo, l'aspirante associato ha diritto alla restituzione della quota anticipata.
3. La quota associativa annuale non è dovuta dagli associati che durante l'anno precedente hanno prestato servizio come volontari, né dai fondatori, dagli amministratori, dai collaboratori, dai membri onorari e dagli associati che non abbiano compiuto gli anni 18. Il Consiglio Direttivo può altresì individuare delle particolari categorie di associati che possano beneficiare di riduzioni o esenzioni, ovvero stabilire convenzioni o accordi con enti o soggetti terzi.
4. Con delibera del Consiglio Direttivo sono stabiliti periodicamente gli importi delle quote associative annuali, incluse quelle per gli ETS e per le ASD in base al numero di voti in Assemblea cui hanno diritto, nonché eventuali riduzioni o esenzioni per particolari raggruppamenti o categorie di associati e le modalità di versamento, di anticipazione e di restituzione. Gli importi delle quote associative annuali sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 28
(Incompatibilità ed espulsione)

1. Non può essere accolta la domanda di adesione all'Associazione di chi sia ritenuto incompatibile con la qualità di associato all'Unione degli Armigeri Italiani, ed in particolare:
 - a) di chi si trovi nelle condizioni ostative al rilascio di una licenza di porto d'armi a norma dell'art. 43 del T.U.L.P.S., sempre che non sia stato riabilitato;
 - b) di chi abbia militato in associazioni o partiti politici palesemente ostili al possesso legale di armi o in generale con scopi e finalità incompatibili con quelli dell'Associazione, ovvero ne abbia in qualsiasi

- modo promosso o agevolato l'operato o abbia comunque in qualsiasi modo contrastato le attività dell'Associazione;
- c) di chi abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni in qualsiasi modo contraddittorie rispetto agli scopi ed alle finalità dell'Associazione;
 - d) di chi abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni o assunto atteggiamenti o compiuto atti tali da ledere l'immagine dell'Associazione o dei detentori legali di armi in generale;
 - e) di chi abbia rilasciato dichiarazioni mendaci ai fini dell'ammissione come associato o dell'attribuzione di qualsiasi incarico;
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza e l'espulsione dell'associato che sia venuto a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ovvero che abbia agito scorrettamente o contro gli scopi e le finalità dell'Associazione o che abbia diffuso o consegnato a terzi atti o documenti classificati come "riservati" o "strettamente riservati" a norma dell'articolo 61 o che abbia comunque tentato di estrarne autonomamente copia senza essere stato autorizzato.
3. Qualora la decadenza e l'espulsione siano ritenute sproporzionate, il Consiglio Direttivo può comunicare un richiamo formale all'associato o deliberarne la sospensione per un periodo determinato. Durante il periodo di sospensione all'associato è fatto divieto di partecipare a qualsiasi attività dell'Associazione, inclusa la partecipazione alle adunanze degli Organi collegiali; il provvedimento deve essere annotato sul registro degli associati.
4. Avverso la decisione di sospensione o di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
5. Negli stessi casi il Consiglio Direttivo può deliberare la revoca di eventuali deleghe o incarichi interni all'Associazione, sempre che non si tratti di incarichi conferiti direttamente dall'Assemblea degli associati; la decisione è inappellabile. Analogamente eventuali deleghe o incarichi sono automaticamente sospesi a far data dalla delibera del provvedimento di espulsione e sono revocati nel momento della espulsione definitiva.
6. In ogni caso il procedimento potenzialmente finalizzato all'espulsione di un associato deve essergli comunicato con indicazione degli addebiti e delle potenziali conseguenze e con invito a presentare memorie difensive o di chiarimento entro un termine opportunamente stabilito e comunque mai inferiore a 10 giorni.
7. In casi particolarmente gravi il Consiglio Direttivo può deliberare contestualmente la pubblicazione della delibera di espulsione o di sospensione e la diffusione della notizia tramite i canali di comunicazione dell'Associazione. Nella delibera può essere disposta l'omissione o la censura, anche solo parziale, del nominativo dell'interessato. Con le stesse modalità deve essere pubblicata la notizia di accoglimento o rigetto dell'eventuale ricorso presentato dall'interessato.
8. Nel Regolamento sono stabilite le eventuali deroghe e le condizioni particolari per cui possa essere accolta la domanda di chi risulti incompatibile, il cui esame dovrà comunque essere valutato caso per caso dal Consiglio Direttivo.

Capo III (Funzionamento dell'Associazione)

Articolo 29 (Organi, amministratori e responsabili)

1. Sono organi dell'Unione degli Armigeri Italiani:
- a) l'Assemblea degli associati
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei Probiviri
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti

2. A norma dei seguenti articoli sono inoltre nominati due Vicepresidenti, un Tesoriere ed un Responsabile per il trattamento dei dati.

Articolo 30 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, inclusi gli amministratori ed i fondatori, nonché dai membri onorari.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci in caso di sua indisponibilità o irreperibilità, con le modalità di cui all'articolo 44.
3. Con le stesse modalità l'Assemblea è convocata qualora sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo ovvero da almeno un decimo degli associati; nella richiesta di convocazione devono essere specificate le motivazioni e gli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'Ordine del giorno. In Assemblea hanno diritto di voto gli associati maggiorenni iscritti da almeno sei mesi ed in regola col versamento delle quote associative annuali al momento della convocazione, anche in relazione alle annuità pregresse non prescritte. Ogni associato esprime un voto, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento per gli ETS e le ASD.
4. Ogni associato può conferire delega ad un altro associato per essere rappresentato in assemblea qualora impossibilitato a parteciparvi. La delega deve essere conferita con le medesime modalità previste per gli altri Organi collegiali a norma del secondo periodo del primo comma dell'articolo 46 e, se specificato nella convocazione, deve essere comunicata anticipatamente al Consiglio Direttivo con le modalità indicate nella convocazione stessa. Ogni associato non può rappresentare più di altri cinque associati. Si applicano, in quanto compatibili, i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice Civile.
5. Fatto salvo quanto previsto agli Articoli 5 ed 8, le decisioni dell'Assemblea sono deliberate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto verbale, nell'apposito libro, a cura di un segretario appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal segretario, dal Presidente, da tutti coloro che hanno preso parola, salvo loro rinuncia comunque sottoscritta, e, se presenti da almeno tre associati estratti a sorte.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono impugnabili secondo le modalità di cui all'articolo 49.

Articolo 31 (Prerogative dell'Assemblea degli associati)

1. Sono prerogative dell'Assemblea:
 - a) la nomina e la revoca dei Consiglieri, dei membri del Collegio dei Revisori dei conti e dei membri eletti del Collegio dei Probiviri;
 - b) l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente;
 - c) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi collegiali, qualora non sia di competenza del Collegio dei Probiviri, e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - d) la modifica dello Statuto e la ratifica delle eventuali modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo a norma degli Articoli 6 e 7;
 - e) la deliberazione di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - f) la deliberazione su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
2. L'Assemblea può altresì deliberare la decadenza integrale del Consiglio Direttivo o del Presidente, anche congiuntamente, previa presentazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

Articolo 32
(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria, quando non diversamente previsto dalla legge, è convocata, con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria, quando vi sia necessità di esaminare questioni la cui competenza sia affidata dal presente Statuto o dalla legge all'Assemblea degli associati e per le quali il presente Statuto stabilisca un termine tale da non poter attendere la convocazione dell'Assemblea ordinaria; è altresì convocata quando richiesto con urgenza da non meno di un quinto degli associati o dagli Organi sociali a norma del presente Statuto.

Articolo 33
(Delegazione agli Organi sociali)

1. L'Assemblea degli associati, con propria delibera approvata dalla maggioranza qualificata di due terzi dei presenti, può delegare agli altri Organi sociali la cura di determinate questioni che siano, per legge o per Statuto, di sua esclusiva competenza.

2. Nella delibera di delegazione devono essere indicati i limiti o le linee-guida cui l'Organo delegato deve attenersi per lo svolgimento del compito affidato e il termine entro cui l'incarico debba essere portato a compimento. Decorso detto termine la delega cessa di avere efficacia e l'Organo delegato deve redigere una relazione sul suo operato e sui risultati raggiunti, ovvero non raggiunti, da comunicarsi agli associati con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea; la relazione deve essere comunicata nel corso della successiva Assemblea ordinaria o straordinaria.

Articolo 34
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri (di seguito anche "Consiglieri"), democraticamente eletti dall'Assemblea degli associati, e dal Presidente; ogni Consigliere dura in carica sei anni ed ogni due anni il Consiglio viene parzialmente rinnovato secondo la procedura di cui all'articolo 36.

2. Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti gli associati maggiorenni:

a) che risultino iscritti nel registro dei volontari da almeno ventiquattro mesi;

b) che siano formalmente delegati da almeno ventiquattro mesi;

c) che siano rappresentanti di una sezione locale o di un raggruppamento interno da almeno ventiquattro mesi;

d) che siano stati nominati membri onorari ovvero che, a giudizio dei membri di diritto del Collegio dei Probiviri, si siano particolarmente distinti nell'impegno in favore dell'Associazione o in difesa dei principii che ne ispirano scopi e finalità.

3. Non sono candidabili né eleggibili, né altrimenti nominabili in sostituzione di un Consigliere cessato o decaduto a norma dell'articolo 36, coloro che nei due anni precedenti abbiano ricoperto l'incarico di Probiviro o Revisore dei conti.

4. Ai Consiglieri possono essere attribuiti dei compensi proporzionalmente agli specifici incarichi attribuiti, alle attività svolte ed alle responsabilità assunte, tenuto anche conto delle specifiche competenze. Allo stesso modo è attribuito un gettone di presenza a titolo di indennità per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio Direttivo successiva alla seconda nello stesso mese. La partecipazione per delega non dà diritto al gettone di presenza.

5. Eventuali indennità periodiche derivanti dall'assunzione di incarichi che comportino un impegno rilevante e continuativo sono determinate nel bilancio preventivo di cui all'articolo 13.

6. Nel Regolamento sono stabilite le modalità di candidatura per il ruolo di membro del Consiglio Direttivo, di votazione in Assemblea, di convocazione delle adunate, nonché l'entità del gettone di presenza e dei compensi.

Articolo 35
(Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione relativamente a tutte le materie la cui competenza non sia attribuita dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea degli associati o ad altro Organo sociale;
- b) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- c) redige ed approva il Regolamento ed i successivi aggiornamenti;
- d) approva il bilancio preventivo e preapprova il bilancio d'esercizio, redigendo l'allegata relazione di missione, e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- e) delibera sulle domande di adesione degli aspiranti associati e ratifica l'approvazione di quelle già esaminate con esito positivo dai delegati, ovvero ne delibera l'annullamento a norma dell'articolo 22;
- f) delibera l'espulsione degli associati incompatibili ai sensi dell'articolo 28;
- g) costituisce uffici, raggruppamenti interni di associati e sezioni locali dell'Associazione;
- h) istituisce commissioni e gruppi di lavoro cui partecipano gli associati o, all'uopo, esperti anche non associati per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- i) stabilisce le entità dei compensi e delle indennità periodiche;
- j) autorizza il rimborso di spese documentate ed i rimborsi forfetari di spese connessi alle attività programmate o svolte;
- k) vigila sulle attività dei raggruppamenti interni e delle sezioni locali, approvandole ovvero vietandone lo svolgimento e deliberando gli eventuali contributi economici da erogarsi, ;
- l) ha facoltà di apportare modifiche al presente Statuto limitatamente ai casi previsti agli Articoli 6 e 7.

Articolo 36
(Rinnovo del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è rinnovato parzialmente ogni due anni mediante l'elezione di due Consiglieri, i quali prendono il posto di quelli cessati dall'incarico al termine del proprio mandato; è fatta salva la facoltà dei Consiglieri uscenti di candidarsi nuovamente per il medesimo incarico.
2. In caso di decadenza o revoca di un Consigliere prima del termine naturale del suo mandato, viene chiamato a prendere il suo posto il primo dei non eletti in occasione dell'ultimo rinnovo parziale e, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, i successivi per numero di voti ricevuti. Il Consigliere costituito per decadenza anticipata di un altro rimane in carica fino al termine originariamente stabilito per quest'ultimo.
3. Fino a completo reintegro della sua composizione, il Consiglio Direttivo non può svolgere che ordinaria amministrazione. In ogni caso l'elezione o il reintegro dei nuovi Consiglieri non può avvenire oltre 60 giorni dalla cessazione dei Consiglieri precedentemente in carica.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, sia necessario eleggere più di due Consiglieri, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti durano in carica sei anni e quelli ultronei durano in carica fino al termine dell'incarico originariamente previsto per i Consiglieri cessati prematuramente cui sono succeduti.
5. Qualora il Consiglio Direttivo decada integralmente per deliberazione dell'Assemblea, previa mozione di sfiducia presentata a norma dell'articolo 31, il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e si provvede alla convocazione dell'Assemblea ed al rinnovo integrale del Consiglio entro 60 giorni. Al fine di ripristinare la corretta frequenza di rinnovo parziale, di cui al primo comma, tra i sei nuovi membri eletti dall'Assemblea i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti durano in carica sei anni, i due che hanno ottenuto il minor numero di voti durano in carica due anni ed i restanti due durano in carica quattro anni.
6. Salvo che non sia espressamente specificato e richiesto nella mozione di sfiducia, la decadenza integrale

del Consiglio Direttivo per deliberazione dell'Assemblea non comporta la decadenza del Presidente, il quale prosegue il suo mandato fino al termine previsto.

Articolo 37 (Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, il quale è l'unico ed esclusivo rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, fatto salvo quanto previsto per i Vicepresidenti ed i collaboratori delegati, ed è l'unico che può contrarre obbligazioni per conto dell'Associazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al presente Statuto e del Regolamento.
2. Il Presidente dura in carica sei anni e nomina due Vicepresidenti, i quali svolgono le sue funzioni in sua assenza o in caso di irreperibilità, inabilità, dimissioni o revoca e possono, quando espressamente indicato dallo stesso, rappresentare l'Associazione di fronte a terzi o contrarre obbligazioni.
3. Al termine del suo mandato il Presidente cessato assume il ruolo di Consigliere, fatta salva la possibilità di essere nuovamente eletto Presidente dal Consiglio Direttivo. L'incarico di Consigliere assunto dal Presidente uscente e non rinnovato, cessa nel termine già previsto per il mandato del Consigliere successivamente eletto Presidente. Sempre che non ne sia stata deliberata l'espulsione dall'Associazione, il Presidente cessato dall'incarico per revoca da parte del Consiglio Direttivo, ovvero a seguito di dimissioni spontanee, assume l'incarico di Consigliere alle medesime condizioni di cui al periodo precedente.
4. Salvo che sia stato revocato dal proprio incarico o che sia stato espulso dall'Associazione, il Presidente cessato per termine del mandato, ovvero per dimissioni spontanee, è membro di diritto del Collegio dei Probiviri.
5. Al Presidente è corrisposta una indennità periodica, la cui entità è definita nel bilancio preventivo di cui all'articolo 13 in considerazione del carico di lavoro previsto per lo svolgimento delle sue funzioni, delle responsabilità derivanti e delle specifiche competenze.

Articolo 38 (Compiti del Presidente)

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede le adunate del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
 - b) dirige e coordina le attività deliberate dal Consiglio Direttivo assicurandone il migliore svolgimento nel rispetto del presente Statuto;
 - c) nomina e revoca i Vicepresidenti scegliendoli tra i consiglieri in carica;
 - d) svolge autonomamente tutte le attività ordinarie dell'Associazione che prevedono contatti con terzi o con Istituzioni e Autorità amministrative o governative;
 - e) autorizza il rimborso di spese documentate ed i rimborsi forfetari di spese connessi alle attività programmate o svolte, limitatamente ai massimali di spesa autonoma stabiliti nel Regolamento;
 - f) svolge, coordina e dirige autonomamente tutte le attività non deliberate che siano rivestite da carattere di urgenza, fatto salvo l'obbligo di riferirne tempestivamente al Consiglio Direttivo.
2. Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente ha autonome facoltà di spesa, secondo i limiti stabiliti nel Regolamento, in attuazione del presente Statuto, per lo svolgimento delle attività e sempre in funzione degli scopi e delle finalità sociali.

Articolo 39 (Elezione del Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, incluso il Presidente uscente o cessato, il quale esprime comunque un solo voto. In caso di parità tra due o più candidati si procede, se necessario

più volte, a una nuova votazione tra i soli candidati che hanno ricevuto più voti fino quando uno dei candidati non ottiene la maggioranza dei voti.

2. Nel caso in cui il Presidente cessato non abbia assunto l'incarico di Consigliere, per espulsione dall'Associazione deliberata o ratificata dall'Assemblea, ovvero vi abbia rinunciato presentando dimissioni spontanee, prima dell'elezione del nuovo Presidente il Consiglio Direttivo deve essere reintegrato come previsto all'articolo 36. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino al termine previsto per quello eletto Presidente, se non è eletto lui stesso.

Articolo 40 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di controllo dell'Associazione; quando la legge non ne impone la presenza, il Collegio, se costituito, svolge esclusivamente funzioni consultive o finalizzate a dirimere le controversie tra gli associati e/o gli Organi dell'Associazione.

2. Sono membri di diritto i Fondatori dell'Associazione ed i Consiglieri cessati dalla carica da più di due anni, purché rimasti in carica per almeno quattro anni continuativi, nonché altrettanti membri eletti dall'Assemblea degli associati, i quali durano in carica due anni e sono eletti, preferibilmente tra soggetti con particolari competenze giuridiche o tra i membri onorari, nell'Assemblea ordinaria successiva a quella in cui si rinnova parzialmente il Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 36. Almeno due dei membri del Collegio devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

3. Il Collegio dei Probiviri è convocato quando espressamente richiesto per motivi di consulenza dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere. Può inoltre analizzare ed esprimere parere su specifiche questioni poste da almeno un decimo degli associati e relative alla corretta amministrazione dell'Associazione.

4. Non può in alcun caso prendere parte alla discussione ed alla deliberazione il membro del Collegio che sia personalmente coinvolto nella questione esaminata, anche indirettamente, sempre fatto salvo il diritto di essere audito e di produrre documentazione per il corretto accertamento dei fatti oggetto di discussione.

5. Il Collegio elegge nel suo seno un presidente, il quale tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Associazione e convoca il Collegio quando richiesto o quando necessario, ed un segretario per la cura degli aspetti amministrativi dell'Organo.

6. Alle sedute del Collegio prendono parte il presidente e altri quattro membri, di cui almeno due tra quelli eletti dall'Assemblea degli associati. Qualora la trattazione di un medesimo affare richieda la convocazione di più sedute, la composizione giudicante del Collegio non può essere variata.

7. Alle sedute del Collegio può essere richiesta la presenza del Presidente dell'Associazione o di uno o più Consiglieri in rappresentanza del Consiglio Direttivo. Delle sedute deve essere redatto verbale nell'apposito libro di cui all'articolo 12. Salvo che sia richiesto dalla maggioranza dei membri del Collegio, o che comunque vi sia accordo tra questi, le sedute sono convocate presso la sede legale dell'Associazione.

8. Nel Regolamento sono determinati i requisiti specifici per la candidatura alla carica di Probiviro nonché le modalità di elezione, di consultazione e di convocazione e composizione giudicante del Collegio.

Articolo 41 (Compiti del Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri garantisce il rispetto della legge, dello Statuto e del Regolamento nell'ambito delle attività sociali nonché dei principi di buona amministrazione e esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge inoltre funzioni consultive e si esprime, quando richiesto, su specifici quesiti posti dagli amministratori. In particolare:

a) giudica l'operato degli amministratori e dei collaboratori dei quali sia stata rivelata una condotta contraria alle finalità associative o dei quali sia stata sollevata l'incompatibilità con la qualità di associato;

b) ratifica, ovvero annulla, con valore definitivo il respingimento delle domande di associazione presentate da persone ritenute incompatibili con la qualità di associato, e per il quale sia stato presentato regolarmente ricorso al collegio;

c) ratifica, ovvero annulla, con valore definitivo i provvedimenti di sospensione o espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo e contro i quali gli interessati abbiano regolarmente presentato ricorso al collegio;

d) fornisce parere, quando richiesto, circa l'opportunità di attività sociali ritenute dal Consiglio Direttivo potenzialmente non coerenti agli scopi sociali ovvero, anche indirettamente, lesive dell'immagine dell'Associazione;

e) valuta ogni questione sollevata dagli associati, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti ovvero che sia ritenuta viziata da palese conflitto di interessi.

Articolo 42

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea ed i membri durano in carica quattro anni; quando la legge non ne impone la presenza, il Collegio, se costituito, svolge esclusivamente funzioni consultive.
2. Sono eleggibili al ruolo di Revisore coloro che abbiano conseguito un titolo di studio in materia economica o in ragioneria, ovvero che per professione abbiano particolari competenze in materia fiscale o tributaria. Almeno uno dei membri deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito e convocato quando previsto dalla legge o quando espressamente richiesto per motivi di consulenza dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri o dal Tesoriere.
4. Non può in alcun caso essere eletto o nominato Revisore chi abbia ricoperto, nei sei anni precedenti, la carica di Presidente, di Consigliere, di Proboviro o di Tesoriere ovvero a cui sia stata attribuita, per delega o per incarico, una autonomia di spesa.
5. Il Collegio è composto di tre membri ed elegge nel suo seno un Presidente, il quale tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Associazione e convoca il Collegio quando richiesto o quando necessario, ed un segretario per la cura degli aspetti amministrativi dell'Organo.
6. Alle sedute del Collegio può essere richiesta la presenza del Presidente dell'Associazione o di uno o più Consiglieri in rappresentanza del Consiglio Direttivo. Delle sedute deve essere redatto verbale nell'apposito libro di cui all'articolo 12. Salvo che sia richiesto dalla maggioranza dei membri del Collegio, o che comunque vi sia accordo tra questi, le sedute sono convocate presso la sede legale dell'Associazione.
7. Ai Revisori possono essere attribuiti dei compensi proporzionalmente alle attività svolte ed alle responsabilità assunte, tenuto anche conto delle specifiche competenze. Allo stesso modo è attribuito un gettone di presenza a titolo di indennità per la partecipazione ad ogni seduta del Collegio successiva alla seconda nello stesso trimestre. La partecipazione per delega non dà diritto al gettone di presenza.
8. Nel Regolamento sono determinati i requisiti specifici per la candidatura alla carica di Revisore dei conti e le modalità di elezione, di consultazione e di convocazione del Collegio nonché l'entità del gettone di presenza e dei compensi.

Articolo 43

(Compiti del Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti:
 - a) vigila sul corretto impiego delle risorse economiche dell'Associazione e sulla corretta tenuta della documentazione relativa;
 - b) autorizza preventivamente i capitoli di spesa superiori ai limiti stabiliti nel Regolamento o

quando cio' gli sia richiesto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;

c) verifica e preapprova il bilancio di esercizio di cui all'articolo 14;

d) fornisce consulenza circa la gestione delle risorse economiche dell'Associazione al Presidente, al Consiglio Direttivo e al Tesoriere.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti il Collegio può richiedere al Tesoriere, nei termini di legge, di fornire qualsiasi documento relativo a partite economiche dell'associazione anche quando la documentazione sia intestata personalmente a singoli amministratori o delegati che ne abbiano fatto uso per fini dell'associazione.

Articolo 44

(Convocazione e Ordine del giorno)

1. Le adunanze e le riunioni degli Organi collegiali sono convocate mediante comunicazione ai membri inviata tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail fornito da ciascuno di essi, ovvero all'indirizzo personale messo a disposizione dall'Associazione per i contatti istituzionali, non meno di 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione; nei casi di grave urgenza l'adunanza può essere convocata anche con un minor preavviso, purché la comunicazione ai membri non sia inviata meno di 24 ore prima dell'inizio previsto in prima convocazione.

2. L'Assemblea degli associati è convocata mediante avviso affisso presso la sede legale e pubblicato sul sito internet dell'Associazione, nonché eventualmente diffuso tramite i canali comunicativi, non meno di 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Il medesimo avviso è affisso nelle sedi delle sezioni locali a cura dei rispettivi rappresentanti; la mancata affissione in tali sedi non pregiudica la validità della convocazione. Il contenuto completo della convocazione e gli eventuali documenti allegati devono essere resi disponibili sul sito dell'Associazione, se opportuno limitandone l'accesso ai soli associati.

3. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, entro lo stesso termine stabilito per la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, se prevista, anche mediante posta elettronica certificata (PEC) qualora i membri o gli associati abbiano indicato il proprio recapito personale. In tutti gli altri casi può essere inviata con qualsiasi altro mezzo, anche non tracciabile, senza pregiudizio per la validità della convocazione. Nelle comunicazioni telematiche l'Ordine del giorno e gli eventuali allegati possono essere trasmessi per sintesi o per estratto, ovvero omessi, purché vi siano indicate chiaramente le modalità per prenderne visione dal sito internet dell'Associazione.

4. Nella convocazione devono essere indicati chiaramente il luogo e la data previsti per la prima e la seconda eventuale convocazione e deve essere allegato l'Ordine del giorno, il quale deve includere tutti gli argomenti di cui è prevista la discussione.

5. Gli Organi collegiali diversi dall'Assemblea degli associati possono stabilire la convocazione periodica delle proprie adunanze o riunioni e fissare dei punti all'Ordine del giorno, da considerarsi ordinari. L'Ordine del giorno delle riunioni programmate periodicamente deve essere inviato ai membri solo qualora siano inseriti ulteriori punti rispetto a quelli ordinari.

6. Le adunanze e le riunioni degli Organi collegiali sono di norma convocate dal rispettivo presidente; tutte le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse a cura del segretario di ciascun Organo.

Articolo 45

(Validità delle adunanze)

1. Le adunanze e le riunioni degli Organi collegiali sono valide quando in prima convocazione siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà dei membri dell'Organo ovvero degli associati con diritto di voto; nelle convocazioni successive alla prima l'adunanza è valida indipendentemente dal numero dei membri o degli associati presenti.

2. Dell'adunanza invalida per mancato raggiungimento del numero legale deve comunque essere redatto verbale nel libro o nel registro preposto.

3. Anche in caso di convocazione irregolare o irrituale è in ogni caso valida l'adunanza a cui abbiano partecipato, anche se rappresentati per delega, tutti i membri dell'Organo collegiale.

Articolo 46

(Delega di rappresentanza e partecipazione in conferenza)

1. I membri degli Organi collegiali, diversi dall'Assemblea degli associati, che siano impossibilitati a partecipare personalmente ad una riunione possono delegare un altro membro a rappresentarli. La delega, che deve essere allegata al verbale dell'adunanza, deve essere conferita per iscritto o tramite la stessa modalità telematica prevista per la convocazione dell'adunanza e, in questo caso, deve provenire direttamente dallo stesso indirizzo comunicato dall'associato quale suo recapito di posta elettronica o, in alternativa, dall'indirizzo di posta elettronica attribuitogli dall'Associazione.

2. E' altresì facoltà dei membri degli Organi collegiali di cui al comma precedente di richiedere, anche informalmente, la partecipazione all'adunanza in collegamento telefonico o mediante sistemi di comunicazione audiovisivi. In caso di difficoltà tecniche che impediscano la corretta comunicazione possono decidere di delegare contestualmente un membro presente ovvero si considerano assenti.

Articolo 47

(Modalità di espressione del voto)

1. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono determinate mediante voto palese dei membri presenti ed aventi diritto di voto e, salvo che la decisione sia assunta all'unanimità, le singole espressioni devono essere trascritte nel verbale dell'adunanza o devono comunque essere esattamente individuabili. Nei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli associati deve essere indicato il numero di voti favorevoli e contrari, nonché quello dei presenti che si siano astenuti.

2. Le deliberazioni possono determinarsi con voto a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti con diritto di voto e sempre che non vi sia opposizione di un numero maggiore di membri o associati. Le modalità di espressione del voto segreto sono determinate contestualmente e nel verbale devono essere annotati i nominativi dei membri che abbiano richiesto lo scrutinio segreto e di coloro che vi si siano opposti, nonché gli esiti del voto analogamente a quanto previsto per l'Assemblea degli associati.

3. In deroga a quanto stabilito al primo comma, l'elezione dei membri degli Organi collegiali, dei rappresentanti dei raggruppamenti e dei rappresentanti delle sezioni locali è sempre determinata mediante votazione a scrutinio segreto.

4. Salvo che il presente Statuto non disponga diversamente per casi particolari, le deliberazioni sono approvate con la maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti aventi diritto di voto e che non si siano astenuti. In caso di parità tra favorevoli e contrari è attribuito un ulteriore voto al Presidente, ovvero a chi presiede l'adunanza.

Articolo 48

(Pubblicità delle deliberazioni)

1. Salvo che per motivi di opportunità siano state classificate "riservate" o "strettamente riservate", le deliberazioni degli Organi sociali sono pubblicate, se necessario per estratto o in forma sintetica, sul sito internet dell'Associazione. Nella pubblicazione devono essere indicati il numero di voti favorevoli e di voti contrari nonché il numero di presenti astenuti.

2. I membri degli Organi collegiali diversi dall'Assemblea degli associati che abbiano votato in dissenso rispetto alla maggioranza possono richiedere che nella pubblicazione sia specificato il proprio voto. Qualora la deliberazione sia stata assunta con voto a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 47, la pubblicazione deve riportarlo esplicitamente.

3. Nella delibera può essere disposta l'omissione o la censura parziale dei nominativi delle persone interessate, qualora ciò si ritenga non rivestire un pubblico interesse ovvero sia imposto dalla normativa in materia.

Articolo 49 (Impugnazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni degli Organi collegiali possono essere impugnate mediante istanza di annullamento o di riforma inviata per iscritto al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della delibera ovvero entro 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito internet dell'Associazione a norma dell'articolo 20. Se l'impugnazione riguarda, anche indirettamente, la gestione delle risorse economiche il Collegio dei Probiviri ne trasmette copia al Collegio dei Revisori dei conti per l'espressione del parere sugli aspetti di competenza.

2. I membri dell'Organo deliberante che siano stati assenti all'adunanza durante la quale la delibera è stata approvata possono impugnare la delibera esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando la delibera abbia avuto per oggetto un argomento non inserito all'Ordine del giorno e preventivamente comunicato a tutti i membri dell'Organo;

b) quando la votazione tramite la quale la delibera è stata approvata si sia svolta con modalità irregolari o irrituali, ovvero quando non sia correttamente trascritta e risultante dal verbale dell'adunanza ai sensi dell'articolo 47;

c) quando la convocazione dell'adunanza in cui la delibera è stata approvata non sia stata correttamente pubblicata o comunicata a norma dell'articolo 44;

d) quando la delibera sia contraria alla legge o alle previsioni del presente Statuto.

Articolo 50 (Tesoriere)

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere per la cura e l'amministrazione delle risorse economiche dell'Associazione.

2. Il Tesoriere gestisce le liquidità, sia di cassa per contanti che per credito, eroga i pagamenti, i rimborsi e le anticipazioni sulle spese, raccoglie e custodisce la documentazione contabile nonché i documenti ed i giustificativi relativi all'erogazione dei rimborsi di spese documentate o dei rimborsi forfetari, cura la tenuta del registro inventario e redige il bilancio di esercizio di cui all'articolo 14.

3. Oltre agli strumenti necessari alla ricezione o all'erogazione di danaro, il Tesoriere per lo svolgimento delle sue funzioni ha accesso alla rendicontazione di tutti i conti correnti, le carte di credito o di debito e più in generale di tutti gli strumenti di pagamento dell'Associazione, anche se intestati a singoli amministratori o delegati, e segnala al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei conti, quando questo sia costituito, eventuali irregolarità o anomalie rilevate.

4. Nel Regolamento sono individuati i casi in cui il Tesoriere deve essere consultato preventivamente all'assunzione di obbligazioni di carattere economico o con ricadute sulle risorse economiche dell'Associazione, qualora non già previsti nel presente Statuto.

5. Al Tesoriere spettano un compenso annuo ed un'indennità di cassa, entrambi stabiliti preventivamente con delibera del Consiglio Direttivo ed indicati nel bilancio preventivo di cui all'articolo 13, tenuto conto del carico di lavoro e delle responsabilità che l'incarico comporta.

Articolo 51 (Responsabile del trattamento dei dati)

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile per il trattamento dei dati, il quale stabilisce le modalità di acquisizione, trasferimento, registrazione e conservazione dei dati relativi agli associati ed ai

sostenitori, in piena osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia, e vigila sul corretto trattamento secondo le modalità e procedure da lui stabilite.

2. Il Responsabile per il trattamento dei dati redige annualmente una relazione relativa alle modalità di sicurezza che ha stabilito e conferisce le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati. La relazione è custodita presso la sede legale ed è pubblicata, se necessario o opportuno in forma sintetica, sul sito internet dell'Associazione.

3. Il Responsabile per il trattamento dei dati assume la responsabilità civile, verso terzi e verso l'Associazione, in relazione al trattamento dei dati secondo le modalità da lui stabilite, sempre che eventuali violazioni non siano imputabili alla malafede o alla negligenza di soggetti da lui autorizzati al trattamento o comunque non siano determinate da condotte dolose o colpose o dalla violazione delle procedure da lui stabilite.

4. Al Responsabile del trattamento dei dati spetta un'indennità annua, stabilita preventivamente con delibera del Consiglio Direttivo tenuto conto del carico di lavoro e delle responsabilità che l'incarico comporta.

5. Qualora il Responsabile del trattamento dei dati intenda sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso l'Associazione, il corrispettivo è versato per metà dall'Associazione e per metà è trattenuto dal suo compenso annuo.

Articolo 52 (Collaboratori)

1. Sono collaboratori quegli associati a cui il Consiglio Direttivo conferisca specifici incarichi in seno all'Associazione per cui sia richiesta una continuità nell'impegno ed un'assunzione di responsabilità nei confronti dell'Associazione stessa, incluso il coordinamento dei gruppi di lavoro, ovvero a cui affidi specifici progetti finalizzati al perseguimento degli scopi sociali.

2. I collaboratori sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.

Articolo 53 (Delegati)

1. Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe specifiche ai collaboratori di comprovata affidabilità e per cui si ritenga utile ed opportuno al fine dello svolgimento delle attività sociali. Nel Regolamento sono stabiliti i limiti e le modalità di conferimento delle deleghe.

2. L'elenco dei delegati, con indicazione sintetica del contenuto delle singole deleghe, è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 54 (Volontari)

1. Sono volontari quegli associati che si mettono gratuitamente a disposizione dell'Associazione per lo svolgimento delle attività specifiche finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'attività di volontario non può in alcun modo essere retribuita, neanche indirettamente, fatta salva la possibilità di richiedere il rimborso delle spese necessarie allo svolgimento dell'attività che siano state effettivamente sostenute e documentate; è ammesso il rimborso delle spese autocertificate ai sensi dell'articolo 18, secondo le modalità ed i limiti determinati nel Regolamento. Non è in ogni caso consentito il rimborso forfetario di spese.

3. I volontari che svolgano con continuità la loro opera sono iscritti nel Registro dei volontari e sono esentati dal versamento della quota associativa annuale fintanto che risultino iscritti nel Registro o comunque fino all'annualità successiva a quella in cui sia avvenuta la cancellazione. Nel Regolamento sono stabilite le condizioni per l'iscrizione e la permanenza nel Registro.

4. Nel caso in cui un aspirante associato abbia già prestato servizio come volontario, l'esenzione dall'obbligo del versamento della quota associativa annuale può essere deliberata dal Consiglio Direttivo

anche contestualmente all'approvazione della domanda di adesione purché già vi siano i requisiti per l'iscrizione nel Registro dei volontari e ne venga immediatamente disposta l'iscrizione.

5. L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività siano opportunamente assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 55 (Gruppi di lavoro ed uffici)

1. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può istituire dei gruppi di lavoro interni all'Associazione per lo svolgimento di specifiche attività o per la cura di specifici progetti necessari al perseguimento degli scopi e delle finalità sociali. Istituisce altresì gli uffici necessari alla corretta gestione delle attività sociali, incluse quelle di cui all'articolo 4, e per la cura dell'amministrazione interna all'Associazione. L'elenco degli uffici è allegato al Regolamento.

2. I gruppi di lavoro e gli uffici sono affidati alla direzione di un amministratore o di un collaboratore appositamente designato, il quale riferisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo circa l'andamento delle attività ed i risultati raggiunti.

3. Salvo casi particolari autorizzati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, le attività dei gruppi di lavoro sono svolte principalmente da volontari iscritti nel Registro o comunque a titolo gratuito da altri associati. Per le attività degli uffici l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, assunti a tempo pieno o a tempo parziale, ovvero chiamati occasionalmente. In ogni caso il numero complessivo di lavoratori assunti non può mai essere superiore alla metà dei volontari iscritti nel registro.

Articolo 56 (Sedi operative)

1. Compatibilmente con le risorse, l'Associazione può dotarsi di più sedi operative a seconda delle necessità materiali ed organizzative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 57 (Sezioni locali)

1. Il Consiglio Direttivo può costituire, secondo le modalità ed i limiti definiti nel Regolamento, delle sezioni locali a livello comunale, provinciale e regionale. Ogni sezione stabilisce una sede per le adunanze dell'assemblea locale ed elegge democraticamente tra i propri componenti un rappresentante, il quale dura in carica un anno e rappresenta la sezione esclusivamente nei rapporti con il Consiglio Direttivo.

2. Il Regolamento definisce, oltre ai requisiti minimi per la costituzione delle sezioni locali, eventuali organi di gestione interni alle sezioni stesse al fine di organizzarne e coordinarne le attività.

3. I nominativi dei rappresentanti per i rapporti col Consiglio Direttivo, l'ubicazione della sede ed i nominativi dei componenti degli eventuali organi di gestione interni sono annotati nel Registro delle sezioni locali, custodito presso la sede legale. L'elenco delle sezioni locali, delle sedi, dei rappresentanti e degli eventuali amministratori interni è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

4. Le attività della sezione locale sono disciplinate dal Regolamento, devono essere sempre coerenti agli scopi ed alle finalità dell'Associazione e devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo e da questo autorizzate. Si intendono in ogni caso autorizzate le attività per cui, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio Direttivo non delibera e comunichi alla sezione locale il divieto di procedere. Di ogni attività autorizzata e svolta deve essere inviata una relazione dettagliata al Consiglio Direttivo entro il termine di 15 giorni dallo svolgimento della stessa.

5. Tutte le attività organizzate dalla sezione locale sono finanziate volontariamente dagli associati che la

compongono e non può in alcun caso essere richiesto un contributo obbligatorio agli stessi. Può tuttavia essere richiesto un contributo economico dall'Associazione contestualmente o successivamente alla richiesta di autorizzazione del Consiglio Direttivo, il quale decide per l'accoglimento o il respingimento della richiesta di contributo nella delibera di autorizzazione. L'eventuale contributo economico dell'Associazione viene erogato al rappresentante della sezione locale e non può mai intendersi tacitamente accordato. L'utilizzo effettivo dei contributi provenienti dall'Associazione deve essere dettagliatamente rendicontato nella relazione dell'attività ed eventuali rimanenze devono essere restituite senza indugio al Tesoriere.

6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di commissariare o sciogliere le sezioni locali qualora si accertino gravi o reiterate violazioni del presente Statuto o del Regolamento; può inoltre revocare il rappresentante dal suo incarico e stabilire un termine per l'elezione di un nuovo rappresentante.

7. I rappresentanti delle sezioni locali per i rapporti con il Consiglio Direttivo non hanno alcuna rappresentatività nei confronti di terzi, salvo che siano stati delegati con specifica delibera del Consiglio Direttivo; le assemblee della sezioni locali non costituiscono assemblee separate.

Articolo 58 (Prorogatio degli incarichi)

1. Salvo che siano stati espulsi dall'Associazione, i membri degli Organi collegiali che siano decaduti o cessati per il raggiungimento del termine del mandato continuano a svolgere la propria funzione, alle stesse condizioni, limitatamente alle questioni ordinarie e fino all'elezione o alla nomina del proprio successore, ovvero alla riconferma dell'incarico.

Articolo 59 (Dimissioni o revoca di amministratori o collaboratori)

1. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, autonomamente, possono revocare dal proprio incarico o dal proprio ruolo gli amministratori o i collaboratori per prolungata inattività o inadeguatezza al corretto ed opportuno svolgimento delle attività ed al perseguimento degli scopi e delle finalità sociali.

2. Gli amministratori o i collaboratori che abbiano presentato le dimissioni dal loro incarico o che siano stati revocati si considerano cessati dal momento in cui le dimissioni sono ricevute dal Consiglio Direttivo o in cui la revoca è comunicata all'interessato.

3. L'amministratore o il collaboratore dimissionario o revocato consegna senza indugio al Consiglio Direttivo tutta la documentazione relativa al proprio operato ed agli incarichi affidati e redige una relazione relativa a tutti gli incarichi o affari pendenti che gli siano stati affidati. Se necessario il Consiglio Direttivo può stabilire un opportuno termine per la consegna della documentazione e della relazione di cui al periodo precedente.

4. Quando sussistano i presupposti, il Consiglio Direttivo propone l'azione penale e civile contro l'amministratore o il collaboratore che, a seguito della cessazione del proprio incarico per dimissione o revoca, abbia distrutto o sottratto atti relativi alle attività sociali, ovvero ne abbia estratto illegittimamente copia o rifiutato o comunque ritardato immotivatamente la consegna, o che abbia diffuso informazioni riservate o che possano in qualsiasi modo compromettere l'azione o l'immagine dell'Associazione.

5. Della cessazione degli amministratori per dimissioni o per revoca deve essere data pubblicamente notizia tramite il sito internet dell'Associazione e tutti gli altri canali comunicativi.

Articolo 60 (Comunicazioni interne ed istituzionali)

1. Ai fini del miglior svolgimento delle attività sociali, il Consiglio Direttivo nel Regolamento può disciplinare le modalità di comunicazione interna all'Associazione ed in particolar modo tra gli

amministratori, i collaboratori, i volontari, gli uffici, i gruppi di lavoro, i raggruppamenti interni, le sezioni locali ed i relativi responsabili o rappresentanti.

2. Compatibilmente con le risorse disponibili, possono essere messi a disposizione indirizzi di posta elettronica (e-mail), se necessario anche certificata (PEC), e, in casi determinati, ne può essere imposto l'uso per le comunicazioni interne, per quelle istituzionali e per quelle comunque connesse alle attività dell'Associazione.

Articolo 61

(Riservatezza degli atti e dei dati sensibili)

1. Al fine di garantire la correttezza nei rapporti con soggetti terzi ed il corretto trattamento dei dati personali e sensibili, il Consiglio Direttivo ed il Presidente hanno facoltà di classificare atti e documenti inerenti le attività sociali come "riservati" o "strettamente riservati". Si considerano altresì "riservati" tutti gli atti che contengano dati sensibili di associati, sostenitori o di terzi diversi dai fornitori di beni e servizi.

2. Dei documenti classificati come "riservati" può essere presa visione da parte degli associati che ne facciano motivatamente richiesta, a condizione che il Consiglio Direttivo o il Presidente ne autorizzino la presa visione. L'eventuale estrazione di copia deve essere anch'essa autorizzata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

3. Dei documenti classificati come "strettamente riservati" possono prendere visione solo i Consiglieri e quei collaboratori che siano stati autorizzati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Non è mai ammessa l'estrazione di copie dei documenti strettamente riservati, salvo eccezionale autorizzazione del Consiglio Direttivo.

4. Le domande per la presa visione o per l'estrazione di copie di documenti "riservati" o "strettamente riservati" devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo o al Presidente e devono indicare le relative e specifiche motivazioni, allo stesso modo l'eventuale autorizzazione alla visione o alla copia deve essere rilasciata per iscritto. Nell'autorizzazione, che viene rilasciata in doppio originale, può essere disposta la censura parziale dei documenti di cui si consente la visione o l'estrazione di copia e l'autorizzazione stessa può essere subordinata all'assunzione dell'impegno formale e vincolante al mantenimento della riservatezza ed all'assunzione di qualsiasi responsabilità, civile o penale, derivante dalla diffusione non autorizzata dei documenti o delle informazioni in essi contenute. I dati sensibili degli associati o di terzi sono sempre omessi o censurati nelle copie rilasciate.

5. La visione e l'estrazione di copie di qualsiasi documento classificato come "riservato" o "strettamente riservato" devono essere registrate e devono essere conservate in originale tutte le domande di autorizzazione e le eventuali autorizzazioni concesse. La copia di documenti "riservati" o "strettamente riservati" può essere rilasciata solo in formato cartaceo, con esclusione assoluta di copia digitale. Su ogni foglio deve essere apposto un timbro indicante il soggetto a cui la copia viene rilasciata e gli estremi dell'autorizzazione.

6. Per l'estrazione di copie autorizzate può essere richiesto il rimborso delle spese.

Articolo 62

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. La denominazione dell'Associazione, incluse tutte le sue varianti o i suoi acronimi, i loghi, gli stemmi, i marchi, i domini internet e le denominazioni di pubblicazioni periodiche a cura dell'Associazione o comunque ad essa correlati sono registrati a nome dell'Associazione o, quando ciò non sia possibile, del legale rappresentante e sono di esclusiva proprietà dell'Associazione.

2. Allo stesso modo appartengono all'Associazione i diritti di proprietà intellettuale di articoli, saggi, scritti, immagini, disegni, materiale audiovisivo, loghi, marchi e di tutti i materiali di cui l'uso e la riproduzione siano tutelati o regolati dalla normativa sulla proprietà intellettuale e di cui vi sia stata la cessione in favore dell'Associazione da parte dell'autore, del creatore o di chi ne possedeva precedentemente i diritti.

3. Le registrazioni dei diritti di cui al presente articolo, quando previste, sono effettuate a cura del Presidente.

Articolo 63 (Responsabilità solidale e sussidiaria)

1. I membri degli Organi collegiali sono solidalmente responsabili per eventuali danni cagionati a terzi, ovvero all'Associazione, in diretta conseguenza di una delibera dell'Organo di cui sono parte, nonché per ogni obbligazione sorta o contratta in conseguenza di essa, con esclusione di coloro che hanno votato in dissenso, che si siano astenuti o che non fossero presenti, neanche per delega, al momento della votazione tramite la quale la delibera è stata approvata.

2. Qualora la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, su richiesta dei presenti ai sensi dell'articolo 47, sono esclusi da qualsiasi responsabilità coloro che si sono opposti allo scrutinio segreto.

3. Sono sussidiariamente responsabili, in solido tra di loro, anche i membri dell'Organo che si siano astenuti, salvo che la delibera sia stata da loro impugnata per almeno una delle motivazioni di cui all'articolo 49 e sempre che il termine per l'impugnazione sia decorso.

4. Ai fini dell'esclusione dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, il voto in dissenso, l'astensione e opposizione allo scrutinio segreto devono risultare esplicitamente dal verbale dell'adunata. E' onere degli interessati assicurarsi che il loro voto e le loro eventuali osservazioni siano stati correttamente riportati nel verbale.

5. Analogamente ciascun amministratore, collaboratore o volontario risponde personalmente di danni a terzi o all'Associazione, ovvero di obbligazioni contratte, causate da decisioni assunte in violazione del presente Statuto o del Regolamento, ovvero da azioni o omissioni commesse in violazione delle facoltà attribuite in virtù dell'incarico ricoperto.

Articolo 64 (Proroga dei termini)

1. Tutti i termini specificati nel presente Statuto sono prorogati al 15 settembre qualora la scadenza ricada nel mese di agosto.

Articolo 65 (Foro competente)

1. Per ogni controversia, la cui risoluzione non sia demandata dal presente Statuto ad un Organo collegiale dell'Associazione, il foro competente è quello del Comune in cui l'Associazione ha la sua sede legale.

2. Il Tribunale è altresì competente per l'impugnazione delle decisioni assunte dall'Organo interno competente, salvo che il presente Statuto non preveda che la decisione dell'Organo sia inappellabile o comunque definitiva.

3. La competenza è trasferita al Tribunale, su richiesta degli interessati, qualora l'Organo interno originariamente competente non si esprima entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della contestazione o dell'impugnazione. Il termine è prorogabile di 60 giorni in casi particolarmente complessi.

4. Le parti, di comune accordo, possono altresì decidere di rimettere la decisione ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo deciso dai primi due ovvero, in mancanza di accordo di questi ultimi, nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Capo IV
(Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 66
(Disposizioni finali)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Associazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e non disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 9 si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Codice Civile e dalle norme speciali vigenti in materia di associazioni ed Enti del Terzo Settore.

Articolo 67
(Norme transitorie)

1. Il Consiglio Direttivo, come composto al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, rimane integralmente in carica fino all'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2019, in occasione della quale si procederà al primo rinnovo parziale, a norma dell'articolo 36, previa determinazione, mediante votazione degli associati, dell'ordine di decadenza dei Consiglieri in carica. Sempre secondo l'ordine determinato, si procede regolarmente in seguito ai rinnovi parziali a norma del presente Statuto.
2. Il Presidente in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto vi rimane fino al termine previsto dal presente Statuto, computato dalla data della sua elezione.
3. Per tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Statuto non si applica il comma 2 dell'articolo 34, fatto salvo il requisito della maggiore età ai fini della candidabilità per l'incarico di Consigliere.
4. Fino a quando la legge non ne impone la costituzione, le funzioni del Collegio dei Proviviri sono attribuite all'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene necessario, può richiedere la costituzione del Collegio dei Proviviri anche qualora la legge non ne imponga la presenza. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può nominare in sostituzione dei membri di diritto vacanti tre associati quali membri provvisori del Collegio dei Proviviri, i quali sono progressivamente sostituiti dai membri di diritto successivamente costituiti ai sensi del presente Statuto.
5. Fino a quando la legge non ne impone la costituzione, il Collegio dei revisori dei conti può essere costituito anche da un numero di membri inferiore a quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti, ovvero conferma quelli già in carica, e le sue funzioni sono esclusivamente consultive.
6. Fino all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 9 continuano ad applicarsi il precedente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 10 febbraio 2017, per quanto non in contrasto col presente Statuto, ad applicarsi i limiti ai rimborsi delle spese documentate come già deliberati dal Consiglio Direttivo e ad applicarsi i precedenti limiti alle facoltà autonome di spesa del Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo con propria delibera, sentiti il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei conti, stabilisce le indennità periodiche di cui all'articolo 15 per l'anno 2019, tenuto conto delle giacenze di cassa, delle entrate previste, del carico di lavoro richiesto e delle responsabilità derivanti da ciascun incarico e delle attività previste per l'anno in corso. In alternativa può deliberare di corrispondere compensi opportunamente determinati.
8. Per ventiquattro mesi a partire dalla data di approvazione del presente Statuto l'Associazione affiancherà alla nuova denominazione quella precedente. Al fine di evitare abusi da parte di terzi, la vecchia denominazione "Comitato Direttiva 477" e le sue varianti "Comitato D-477" e "CD-477", i relativi loghi ed i domini internet sono registrati a nome dell'Associazione.